



PROVINCIA DI TREVISO

STAZIONE UNICA APPALTANTE
AREA BENI E SERVIZI



COMUNE DI MOGLIANO VENETO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI RECUPERO
ALL'EVASIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE ICI-IMU E TASI SULLE AREE
EDIFICABILI DEL COMUNE DI MOGLIANO VENETO,
DALL'01.01.2017 AL 31.12.2018
CIG: 68531641D7**

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

ART. 2 - LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO

ART. 3 - VALORE DEL SERVIZIO

ART. 4 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

ART. 6 - MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 7 - OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

ART. 8 - PAGAMENTI E CONTABILITA'

ART. 9 - RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI

ART. 10 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

ART. 11 - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

ART. 13 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

ART. 14 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'AGGIUDICATARIO

ART. 15 - RECESSO

ART. 16 - PERSONALE

ART. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 18 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

ART. 19 - CONTROVERSIE

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del servizio l'espletamento delle attività di supporto, connesse al recupero all'evasione delle imposte comunali ICI-IMU e TASI sulle aree edificabili da svolgersi a supporto e d'intesa con i funzionari del Comune di Mogliano Veneto.

ART. 2 - LUOGO E DURATA DEL SERVIZIO

Il luogo dove verrà espletato il servizio è il Comune di Mogliano Veneto.

Il servizio in oggetto avrà la **durata di anni 2 (due) a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018.**

Ove l'attività di recupero per le annualità accertabili in detto periodo non venga esaurita, per cause non imputabili all'aggiudicatario, il servizio potrà proseguire nei tempi tecnici utili a definire le posizioni in corso di istruttoria e comunque entro e non oltre ulteriori quattro mesi.

ART. 3 - VALORE DEL SERVIZIO

L'importo complessivo del servizio, è presuntivamente fissato in Euro 59.110,00 al netto di IVA, di oneri fiscali e di ogni altro onere dovuto dall'aggiudicatario sulla base delle norme in vigore, in connessione con l'esecuzione del contratto, nella misura di legge, pari all'**aggio posto a base di gara del 12%** applicato all'introito che si stima di conseguire per il recupero dell'evasione ICI-IMU e TASI delle aree edificabili, inclusi interessi e sanzioni, sulle somme accertate e divenute definitive, nel periodo contrattuale.

L'importo effettivo sarà quello risultante dall'aggio offerto dall'aggiudicatario applicato alle somme accertate, divenute definitive, alle condizioni di cui sopra, che lo stesso recupererà nel periodo contrattuale.

L'aggio offerto in sede di gara è fisso ed immutabile per tutta la durata del servizio stesso, non essendo prevista alcuna variazione né aggiornamento ISTAT per tutta la durata del contratto.

Per l'espletamento del servizio, di natura prettamente intellettuale, non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario prevedere la predisposizione del Documento unico di valutazione delle interferenze"(DUVRI). Di conseguenza, gli specifici costi per la sicurezza sono quantificati in Euro 0,00, conformemente con quanto indicato dall'INAIL nell'ambito delle linee guida emanate in relazione al disposto del D.Lgs. 81/2008.

ART. 4 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'aggio posto a base di gara è ponderato sullo storico evaso degli ultimi anni e su recuperi medi stimati in via generale relativi alle aree edificabili. In caso di eccezionali recuperi (intesi come somma degli accertamenti definitivi emessi per anni di imposta diversi a carico di un contribuente) superiori ad Euro 20.000,00 ed inferiori ad Euro 80.000,00 l'aggio fissato e non oggetto di ribasso è pari al 6%, mentre per recuperi superiori ad Euro 80.000,00, l'aggio fissato e non oggetto di ribasso è pari al 4%.

ART. 5 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio, ha ad oggetto le attività come di seguito indicate ed eventualmente integrate secondo le ulteriori indicazioni formulate dall'aggiudicatario del servizio in sede di offerta:

- Individuazione catastale delle aree fabbricabili presenti nel territorio comunale di Mogliano Veneto, per gli anni di imposta accertabili dalla data di affidamento del servizio;
- Valorizzazione delle aree;
- Individuazione dei soggetti passivi delle aree fabbricabili;
- Determinazione e verifica dei versamenti effettuati dai possessori le aree fabbricabili;
- Predisposizione dei fascicoli “contribuenti” in cui vengono riassunte le principali informazioni anche conseguenti al controllo delle dichiarazioni/denunce e con riferimento ai documenti acquisiti necessari per la gestione della posizione contributiva; predisposizione e consegna di dettagliato elenco in supporto informatico (in formato compatibile con i principali database) dei dati rilevanti per la gestione dell’ICI-IMU e TASI, da recapitare all’ufficio tributi in tempi brevi e comunque congrui a garantire i dovuti controlli ed assicurare la notificazione di eventuali provvedimenti entro i termini stabiliti dalla normativa di settore;
- Supporto tecnico all’Ufficio Tributi durante il ricevimento del pubblico, di regola settimanalmente, organizzato secondo modalità ed orari concordati con l’Amministrazione Comunale in cui vi è la convocazione dei contribuenti oggetto dell’avviso di accertamento;
- Predisposizione degli atti necessari a supportare l’attività di recupero dell’evasione e funzionali alla attività accertativa svolta dall’ufficio tributi, anche mediante l’istituto dell’atto di adesione, secondo le modalità concordate con il Responsabile del Servizio Tributi;
- Supporto statistico per periodiche richieste di dati aggregati da parte dell’Amministrazione Comunale;
- Eventuale predisposizione di perizia di stima volta a determinare i valori venali delle aree fabbricabili dell’intero territorio comunale, secondo i criteri stabiliti dall’Amministrazione Comunale;
- Eventuale assistenza in caso di contenzioso e obbligo a resistere in giudizio secondo modalità da concordare con l’Amministrazione, relativamente a ricorsi che riguardano le pratiche trattate dall’aggiudicatario;
- Supporto all’ufficio tributi nella fase di accertamento dell’imposta ICI- IMU e TASI per le aree edificabili ed eventualmente per tutte le altre tipologie di immobili secondo modalità da concordare con l’Amministrazione.

ART. 6 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Durante il periodo di svolgimento del servizio deve essere assicurata da parte dell’affidatario la disponibilità in termini di reperibilità telefonica in orario d’ufficio: di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e il giovedì anche dalle ore 14,30 alle ore 17,00.

Il servizio prevede:

- la disponibilità di tutta la documentazione ritenuta utile all’attività prevista, con facoltà di accesso agli uffici ed agli atti nonché all’uso degli archivi, procedure, mezzi, banche dati e software dell’Ente, di contatto con i responsabili ed il personale degli uffici e di accesso a tutta la documentazione esistente presso gli uffici Comunali e di interesse per lo svolgimento del servizio.
- il reperimento della stessa documentazione presso altre Amministrazioni, uffici, etc., a cura del Comune, qualora non sia nella disponibilità di quest’ultimo.

Le attività in cui si articola il servizio devono essere svolte dall'aggiudicatario utilizzando il personale indicato in sede di gara), di cui è tenuto a garantire la competenza, l'esperienza, la capacità professionale e le competenze tecniche per effettuare le attività come descritte al precedente articolo 5 finalizzate al servizio di supporto alle attività di recupero all'evasione dell'imposta ICI -IMU e TASI sulle aree edificabili.

Il personale dovrà, in particolare, essere a conoscenza delle vigenti normative tributaria afferente l'oggetto del presente capitolato e per qualunque questione di natura interpretativa deve rapportarsi con l'ufficio comunale competente per dirimere ogni dubbio.

La gestione del servizio deve essere svolta con l'osservanza delle disposizioni normative statali vigenti in materia, nonché delle disposizioni regolamentari adottate nei vari anni per ciascuna entrata tributaria, avuto riguardo alle aliquote e tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto comunque obbligo all'aggiudicatario di osservare costantemente le leggi, i regolamenti, ed i provvedimenti emanati od emanandi dall'Amministrazione Comunale che abbiano comunque attinenza con il servizio da essa assunto, ed in difetto di norma di legge o di regolamento il medesimo è tenuto ad ottemperare a tutte le disposizioni che il Comune ritenesse opportuno impartire, per il regolare funzionamento del servizio oggetto di capitolato.

L'aggiudicatario, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto.

L'affidatario deve, entro 5 giorni dall'aggiudicazione, designare un referente a cui l'Amministrazione comunale si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio e per la risoluzione dei problemi e per le verifiche sull'andamento del servizio.

ART. 7 - OBBLIGHI GENERALI DI GESTIONE DEL SERVIZIO

Nel dettaglio l'aggiudicatario è obbligato:

- a relazionare sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite a semplice richiesta dell'Amministrazione;
- a comunicare all'Amministrazione comunale ogni notizia utile connessa al servizio affidato con specifico riferimento alle varie problematiche verificatesi;
- a far presente alla stessa Amministrazione, evenienze o emergenze che si verificassero nella conduzione delle prestazioni affidate, che rendano necessari interventi di adeguamento o razionalizzazione;
- a redigere e trasmettere al competente ufficio comunale un rapporto semestrale sull'andamento del servizio, sulle attività svolte, sui problemi rilevati ed un rapporto finale sui risultati raggiunti.

In particolare l'aggiudicatario si impegna ad adottare misure tali da garantire la corretta gestione della documentazione trattata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di dati personali, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'aggiudicatario è tenuto altresì ad assicurare la riservatezza sul contenuto dei documenti di cui abbia preso cognizione durante l'espletamento del servizio ed è obbligato a consegnare al Comune di Mogliano Veneto, alla scadenza del servizio, tutta la documentazione redatta in ragione del servizio affidatogli.

L'aggiudicatario non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Amministrazione comunale, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà altresì espletare il servizio affidatogli sotto il controllo del referente del contratto e concordare con esso eventuali comportamenti da seguire in presenza di situazioni che dovessero compromettere la regolarità del servizio.

L'Amministrazione Comunale si impegna:

- a mettere a disposizione dell'aggiudicatario ogni e qualsiasi dato reperibile necessario o anche utile all'attività della stessa;
- a individuare un referente dell'esecuzione del contratto con il compito di essere punto di riferimento per l'affidatario, nello svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato;
- a finanziare le spese postali della corrispondenza.

ART. 8 - PAGAMENTI E CONTABILITA'

L'importo per lo svolgimento del servizio, determinato in sede di offerta, sarà corrisposto in numero tre (3) rate semestrali in acconto ed una rata a saldo, al termine di ogni semestre contrattuale.

Sarà corrisposto un compenso pari all'aggio offerto a ribasso del 12% oltre I.V.A. ed oneri previdenziali se dovuti sulle somme accertate e divenute definitive, dedotte le eventuali penalità in cui il soggetto aggiudicatario è incorso, ad eccezione di accertamenti, come precisato al precedente Art. 4 del Capitolato Speciale d'Appalto, con importi da Euro 20.000,00 ad Euro 80.000,00 per i quali l'aggio fissato e non oggetto di ribasso è pari al 6%, e superiori ad Euro 80.000,00 per i quali l'aggio fissato e non oggetto di ribasso è pari al 4%.

Le fatture a cadenza semestrale dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti.

Il pagamento della rata di saldo corrisponde all'ultimo pagamento effettuato alla scadenza del contratto e verrà effettuato successivamente alla verifica contabile delle imposte accertate e definitive. Il Comune, per avere la garanzia dell'osservanza in modo efficace e puntuale delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle penali, i pagamenti all'aggiudicatario cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio fino a che l'impresa non si pone in regola con gli obblighi contrattuali.

ART. 9 - RESPONSABILITA', VIGILANZA E CONTROLLI

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione dell'esatta e puntuale realizzazione del servizio affidatogli, assume ogni responsabilità nei casi di danni arrecati, eventualmente, al Comune e/o a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto ed in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'affidatario è tenuto a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi, contabili, statistici e tecnici che il Comune ritiene di eseguire o far eseguire, e fornire al Comune stesso tutte le notizie ed i dati che gli saranno richiesti.

L'aggiudicatario che, durante l'esecuzione del servizio, incorre in negligenze ed inadempienze nell'osservanza delle clausole contrattuali, può essere soggetto a diffida e/o a richiami, che dovranno essere notificati, a cui potrà rispondere entro venti giorni, o, se necessario, nel termine inferiore, qualora indicato nella comunicazione di addebito.

Esaminate le controdeduzioni dell'affidatario, se l'Amministrazione riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i provvedimenti che riterrà adeguati.

ART. 10 - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E DI CESSIONE - SUBAPPALTO

Data la peculiarità dei servizi affidati, è assolutamente vietato alla Ditta affidataria di cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni accertati.

ART. 11 - DECADENZA - PENALITA' - CLAUSOLE RISOLUTIVE

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula, senza alcuna valida giustificazione, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto e aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Saranno a carico del primo aggiudicatario inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune.

L'aggiudicatario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità in caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti.

Si individuano, le seguenti fattispecie:

- Euro 200,00.= per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio, fino ad un massimo di 10 giorni di ritardo;
- Euro 200,00 = per ogni giorno di mancato supporto tecnico all'Ufficio Tributi durante il ricevimento del pubblico in cui vi è la convocazione dei contribuenti oggetto dell'avviso di accertamento;
- Euro 400,00 = per ogni violazione degli obblighi e delle disposizioni relative al trattamento dei dati personali e sensibili;
- Euro 600,00 = per ogni mancata predisposizione di atti finalizzati al recupero dell' evasione di ICI-IMU e TASI nei termini stabiliti dalla normativa di settore;
- Euro 800,00= per ogni mancata consegna del supporto statistico per periodiche richieste di dati aggregati da parte dell'Amministrazione Comunale;
- Euro 400,00.= per ogni altra infrazione che arrechi nocumento all'efficace svolgimento del servizio.

Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate;
- cause imputabili all'Amministrazione.

L'applicazione della penale non preclude all'Amministrazione Comunale la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il pagamento della penalità va effettuato entro 30 giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione della penalità stessa. Decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla cauzione prevista dal presente capitolato.

I disservizi che si dovessero verificare durante l'espletamento del servizio verranno notificati all'aggiudicatario a mezzo fax o PEC. Decorsi 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione, le penali si intenderanno accettate e l'importo dovrà essere versato dall'aggiudicatario entro il termine indicato dal Comune.

Il contratto si risolve ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con fax o PEC, nelle seguenti ipotesi:

- cancellazione dall'Albo dell'ordine professionale;
- cessazione dell'attività, fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e conseguenti

- atti di sequestro, pignoramento, ecc., dell'aggiudicatario;
 - mancata assunzione del servizio nei termini contrattualmente stabiliti, qualora il ritardo si protragga da oltre 10 giorni;
 - mancata integrazione, della cauzione di cui al presente capitolato;
 - inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, degli obblighi previsti nel presente capitolato e delle disposizioni di legge, dei regolamenti e;
 - sub - concessione, cessione o subappalto del servizio a terzi;
- ogni altra inadempienza o fatto qui non contemplati che rendano impossibile la prosecuzione del servizio.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà diritto al risarcimento del danno e si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria.

ART. 12 - GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del D.Lgs. 50/2016.

La garanzia potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari:

- rinuncia da parte dell'obligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiara il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso;
- rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all'art. 1957 del C.C.;
- impegno da parte dell'obligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della cauzione entro quindici giorni, a semplice richiesta del Comune, senza alcuna riserva.

L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di R.T.I.:

- se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia;
- se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.

Ai sensi dell'art. 103, co. 3, del D.Lgs. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 13 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 32 comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo decreto.

L'Amministrazione si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in

pendenza della stipulazione del contratto con aggiudicazione non ancora efficace e comunque dopo :

1. la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 12;
2. la trasmissione della documentazione relativa a recapiti, ai nominativi dei soggetti addetti servizio e a qualsiasi altro elemento che definisce il servizio come richiesto dai documenti di gara;
3. la trasmissione di tutta la documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali e dei titoli di studio, dichiarati nei documenti di gara, del personale addetto al servizio;
4. la designazione del referente di cui al precedente art. 6.

ART. 14 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 15 - RECESSO

Resta salva la facoltà dell'Amministrazione, ove ricorrano obiettive e comprovate circostanze di interesse pubblico, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione delle prestazioni, salvo il pagamento a favore dell'affidatario:

- delle spese dallo stesso sostenute;
- delle prestazioni eventualmente eseguite, e ritenute regolari, sino al momento dell'effettivo recesso;
- di una somma, che l'affidatario ritiene interamente soddisfacente a titolo di mancato guadagno e di integrale risarcimento di eventuali danni comunque configurabili, pari al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite calcolato, in analogia a quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s., sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Resta esclusa la facoltà dell'Affidatario di richiedere il recesso del contratto prima della sua scadenza.

ART. 16 – PERSONALE

Con il presente capitolato l'aggiudicatario si obbliga:

- ad applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore e ad agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti;
- ad applicare tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12.03.1999 n. 68;
- a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria e di sicurezza, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

ART. 17 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., si informa che:

- i dati dichiarati sono utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria della selezione in oggetto e per le finalità strettamente connesse; il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- il conferimento dei dati ha natura obbligatoria;

ART. 18 - DOMICILIO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

L'affidatario, a tutti gli effetti di legge e del contratto, deve, nel contratto stesso, eleggere il suo domicilio in Mogliano Veneto. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso il Comune di Mogliano Veneto (TV) - Ufficio Tributi, in Via A. Sciesa n. 32 - 31021 Mogliano Veneto

ART.19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Treviso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Codice Civile;
- dalla legge 212/2000 (Statuto dei diritti del Contribuente);
- dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, inerente il servizio oggetto del presente capitolato ed alle attività ad esso connesse e correlate.